



Stato al 1 gennaio 2007

Promemoria sul trasferimento dei condannati

in base al Protocollo addizionale alla Convenzione del 18 dicembre 1997 sul trasferimento dei condannati

La Convenzione del 21 marzo 1983 sul trasferimento dei condannati (qui di seguito: Convenzione sul trasferimento) consente, a determinate condizioni, il trasferimento dei condannati stranieri che ne fanno richiesta nel loro Paese d'origine per l'espiazione di una pena o misura privativa della libertà. Tale possibilità intende promuovere il loro reinserimento sociale.

In aggiunta alla Convenzione, il relativo Protocollo addizionale (qui di seguito: PA) prevede le seguenti due possibilità:

- la delega dell'esecuzione della condanna, quando il condannato fugge nel suo Paese d'origine sottraendosi quindi all'esecuzione della sanzione nello Stato di condanna (art. 2 PA);
- il trasferimento del condannato, senza il suo consenso, nel Paese d'origine per la continuazione dell'esecuzione della condanna, se questo in seguito all'espiazione della pena sarebbe in ogni caso obbligato a lasciare lo Stato di condanna per un'espulsione o un riaccompagnamento alla frontiera ordinati dalla polizia degli stranieri¹ o di qualsiasi altra misura con lo stesso effetto preso nei suo confronti (art. 3 PA).

In linea di principio le disposizioni della Convenzione si applicano anche in questi due casi regolamentati dal Protocollo addizionale. Negli ambiti invece in cui il quadro normativo della Convenzione non è compatibile con il PA, sono applicabili le disposizioni del Protocollo. Va inoltre rilevato che anche il PA *non impone agli Stati membri di dare seguito ad una richiesta di trasferimento*.

Il presente promemoria fornisce una panoramica generale sul contenuto e sull'applicazione della Convenzione. Non può quindi tenere conto di tutte le possibili peculiarità del singolo caso. Per più ampie informazioni è a disposizione la seguente autorità:

Ufficio federale di giustizia UFG
Settore Estradizioni
Bundesrain 20
3003 Berna
Tel. +41 58 462 11 20, Fax +41 58 462 53 80
E-mail: irh@bj.admin.ch

¹ In Svizzera: decisione di allontanamento o di espulsione ordinata dalla polizia degli stranieri

Tutte le informazioni sul tema del trasferimento di condannati sono inoltre disponibili sul sito internet² www.bj.admin.ch (parola chiave: assistenza giudiziaria internazionale, trasferimento di condannati).

2

Delega dell'esecuzione penale allo Stato di origine, dove il condannato si è rifugiato (art. 2 PA)

1. Delega dell'esecuzione penale dalla Svizzera allo Stato estero

a) Consulenza alle autorità cantonali

Il Settore Estradizioni dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) offre la sua consulenza tecnica alle autorità cantonali. L'obiettivo è quello di evitare l'avvio di procedure che avrebbero scarse possibilità di riuscita ed inutili spese. La consulenza può essere di tipo orale o iscritto. A questo fine l'autorità cantonale mette a disposizione dell'UFG la necessaria documentazione e tutte le informazioni di cui dispone. La consulenza comprende sia questioni di tipo giuridico sia accertamenti preliminari concreti presso le autorità estere.

b) Domanda di avvio di una procedura di trasferimento

L'autorità cantonale competente dell'esecuzione penale indirizza la domanda di delega dell'esecuzione all'UFG indicando dettagliatamente i motivi e allegando i seguenti dati:

- cognome, data e luogo di nascita del condannato, dati relativi all'attuale luogo di soggiorno all'estero;
- domanda e motivazione;
- copia autenticata della sentenza con attestazione della forza di cosa giudicata; copia delle disposizioni legali applicate, esposto dei fatti che hanno dato adito alla condanna, a meno che non sia già esplicitato nella sentenza, tipo e durata della condanna, indicazione della durata della condanna già subita, incluse informazioni sulla carcerazione preventiva, sul condono di pena, ecc.;
- altre informazioni rilevanti;
- eventuali traduzioni su richiesta dell'UFG.

c) Esame di entrata in materia da parte dell'UFG

L'UFG esamina la domanda cantonale in merito alla sua completezza e – a meno che non sia già avvenuto conformemente alla lett. a) – alla sua ammissibilità. In caso di incompletezza, le autorità cantonali saranno invitate a fornire ulteriori informazioni. Per quanto riguarda l'ammissibilità sono eventualmente necessari accertamenti nello Stato di esecuzione.

L'autorità cantonale ha la possibilità di presentare un ricorso al Tribunale penale federale contro un eventuale rifiuto (art. 25 cpv. 3 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, AIMP³).

² Informazioni generali: www.bj.admin.ch (Temi: Sicurezza, Assistenza giudiziaria internazionale, Assistenza giudiziaria in materia penale, Trasferimento di condannati). Direttive, promemorie resp. basi legali: www.rhf.admin.ch (Diritto penale: direttive e promemoria resp. Basi legali).

³ RS 351.1

d) Domanda allo Stato estero

L'UFG presenta all'autorità estera la *domanda di assunzione dell'esecuzione penale* (incl. documentazione a sostegno della domanda e informazioni come da lett. b).

e) Decisione da parte dello Stato estero

Le competenti autorità estere ricevono la domanda svizzera e decidono, in base al diritto vigente nel loro Paese, se accettare di continuare l'esecuzione della sentenza. In questo caso sono applicabili le procedure di proseguimento o conversione della condanna (cfr. art. 10 e 11 Convenzione sul trasferimento).

L'autorità estera può eventualmente disporre misure di sicurezza secondo l'articolo 2 capoverso 2 PA.

Le decisioni dello Stato estero sono esaminate dall'UFG e inoltrate per conoscenza alle autorità cantonali competenti dell'esecuzione penale.

f) Osservazione complementare

La Svizzera ha la possibilità di mantenere il mandato di ricerca a livello nazionale o internazionale già in corso di un condannato, a meno che la pena non sia stata espiata completamente all'estero (art. 5 cpv. 2, art. 6 cpv. 3 e art. 7 cpv. 4 CP, e inoltre l'art. 102 cpv. 1 AIMP).

2. Delega dell'esecuzione penale dallo Stato estero alla Svizzera**a) Consulenza per l'estero**

L'UFG risponde, eventualmente d'intesa con le autorità cantonali, alle domande presentate dall'estero.

b) Domande di assunzione dell'esecuzione penale

Le autorità estere trasmettono all'UFG la documentazione a sostegno della domanda e le informazioni seguenti, incluse eventuali rispettive traduzioni:

- cognome, data e luogo di nascita del condannato, dati relativi all'attuale luogo di soggiorno in Svizzera;
- copia autenticata della sentenza con attestazione della forza di cosa giudicata; copia delle disposizioni legali applicate, esposto dei fatti che hanno dato adito alla condanna, tipo e durata della condanna, indicazione della durata della condanna già subita, incluse informazioni sulla carcerazione preventiva, sul condono di pena, ecc.;
- altre informazioni rilevanti.

c) Esame di entrata in materia e decisione da parte dell'UFG

La domanda è esaminata in merito alla sua completezza e ammissibilità. Eventualmente è richiesto di fornire le informazioni mancanti. L'UFG respinge le domande palesemente inammissibili.

Le domande complete e il linea di principio ammissibili sono inoltrate alle autorità cantonali competenti che devono esprimersi in merito. In base a tale parere, l'UFG decide se

accettare la domanda⁴. Nel caso affermativo, è inoltrata all'autorità competente dell'esecuzione penale la richiesta di avviare la procedura in vista della decisione definitiva sull'esecutività della sentenza estera o del trasferimento del condannato (art. 104 cpv. 1 AIMP). L'UFG informa anche l'autorità straniera dello Stato richiedente della decisione e in tale occasione fa però presente che la procedura di esecuzione giudiziale deve ancora essere eseguita.

d) Parere e decisione del Cantone

I tribunali cantonali competenti decidono in base alla AIMP in merito all'esecutività della condanna estera. All'esecuzione della condanna o al suo adattamento è dato immediato seguito in Svizzera conformemente all'articolo 94 capoverso 2 AIMP e all'articolo 10 della Convenzione sul trasferimento. La competenza di questa decisione spetta, secondo la AIMP, ad un tribunale cantonale. Alla procedura si applicano gli articoli 105 e 106 AIMP. L'interessato ed eventualmente il suo patrocinatore⁵ devono essere ascoltati. La decisione è emessa in forma di sentenza motivata, e prevede un rimedio giuridico cantonale⁶.

Base per l'esecuzione penale in Svizzera è la dichiarazione cantonale o eventualmente federale di esecutività passata in giudicato. Le misure di sicurezza che si rivelassero necessarie per un'esecuzione penale molto probabilmente imminente ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 PA, possono essere ordinate, se del caso, conformemente alla procedura penale applicabile.⁷

e) Comunicazione dell'assunzione dell'esecuzione penale

I tribunali o le autorità competenti dell'esecuzione penale informano l'UFG circa la decisione definitiva e l'esecuzione penale. L'autorità estera richiedente è informata dall'UFG in merito all'assunzione e alla chiusura della procedura di esecuzione.

3. Osservazioni complementari

a) Possibili motivi di rifiuto totale o parziale da parte delle autorità svizzere

- Non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 (esclusa la lett. d) della Convenzione sul trasferimento;
- il diritto svizzero, e in particolare gli articoli 1a, 2 - 5, 94 - 98 AIMP, non è compatibile con l'assunzione o la delega dell'esecuzione.

b) Principio di specialità

Il principio di specialità non è applicabile.

⁴ La decisione dell'UFG non è impugnabile a titolo indipendente.

⁵ L'eventuale designazione di un patrocinatore d'ufficio è stabilita dal diritto cantonale.

⁶ Si parte dal presupposto che non solo il condannato ma anche l'UFG abbia diritto al ricorso (art. 25 cpv. 3 AIMP). La decisione va quindi notificata anche all'UFG.

⁷ Si pensa ad esempio ad un provvedimento da parte di un giudice istruttore, data anche la competenza della Svizzera all'esecuzione penale. Si pensa anche ad un provvedimento in base all'articolo 18 AIMP.

Trasferimento di persone, oggetto di un provvedimento di espulsione o di riaccompagnamento nello Stato di condanna (art. 3 PA)

1. Trasferimento dalla Svizzera all'estero

a) Consulenza alle autorità cantonali

Il Settore Estradizioni dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) offre la sua consulenza tecnica alle autorità cantonali. L'obiettivo è quello di evitare l'avvio di procedure che avrebbero scarse possibilità di riuscita ed inutili spese. La consulenza può essere di tipo orale o iscritto. A questo fine l'autorità cantonale mette a disposizione dell'UFG la necessaria documentazione e tutte le informazioni di cui dispone. La consulenza comprende sia questioni di tipo giuridico sia accertamenti preliminari concreti presso le autorità estere.

b) Domanda di avvio di una procedura di trasferimento

L'autorità cantonale competente dell'esecuzione penale indirizza all'UFG la domanda motivata di avvio della procedura di trasferimento indicando dettagliatamente i motivi per iscritto e in forma elettronica sulla base dei moduli UFG⁸ nonché gli allegati e le informazioni seguenti:

- cognome, data e luogo di nascita del condannato e suoi eventuali indirizzi passati all'estero;
- domanda e motivazione;
- copia autenticata della sentenza con attestazione della forza di cosa giudicata; copia delle disposizioni legali applicate, esposto dei fatti che hanno dato adito alla condanna, a meno che non sia già esplicitato nella sentenza, tipo e durata della condanna, indicazione della durata della condanna già subita, incluse informazioni sulla carcerazione preventiva, sul condono di pena, ecc;
- copia della decisione di espulsione o di allontanamento ordinata dalla polizia degli stranieri, avvenuta sulla base di questa condanna (incl. l'attestazione della forza di cosa giudicata⁹) o qualsiasi altra misura con lo stesso effetto;
- verbale di interrogatorio del condannato¹⁰;
- altre informazioni rilevanti;
- eventuali traduzioni su richiesta dell'UFG.

c) Esame di entrata in materia da parte dell'UFG

L'UFG esamina la domanda cantonale in merito alla sua completezza e – a meno che non sia già avvenuto conformemente alla lett. a) – alla sua ammissibilità. In caso di incompletezza, le autorità cantonali saranno invitate a fornire ulteriori informazioni. Per quanto riguarda l'ammissibilità anche accertamenti nello Stato di esecuzione possono rivelarsi utili.

⁸ A richiesta, i moduli saranno a disposizione in forma elettronica dall'UFG. Indirizzo del Settore Estradizioni presso l'UFG: irh@bj.admin.ch.

⁹ E sufficiente che l'attestazione della forza di cosa giudicata sia presentata all'UFG al più tardi al momento della decisione, conformemente alla lett. d).

¹⁰ Un promemoria è disponibile su internet (c.f. nota 2). L'eventuale designazione di un patrocinatore d'ufficio è stabilita dal diritto cantonale.

L'autorità cantonale ha la possibilità di presentare un ricorso al Tribunale penale federale contro un eventuale rifiuto (art. 25 cpv. 3 AIMP).

d) Decisione di trasferimento e domande di trasferimento da parte dell'UFG¹¹

L'UFG dispone, in base alla documentazione di cui alla lettera b) e agli eventuali accertamenti del caso di cui alla lettera c), che

- al Paese d'origine del condannato sarà richiesta l'assunzione della continuazione dell'esecuzione penale e
- l'interessato, previo consenso dello Stato, vi sarà trasferito¹².

Contro tale decisione dell'UFG l'interessato può interporre *ricorso* presso il Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 2bis AIMP).

Un eventuale ricorso – se concerne la domanda da inoltrare – non ha effetto sospensivo (art. 21 cpv. 4 AIMP). Pertanto la *domanda di trasferimento* (incl. documentazione a sostegno e informazioni) è inoltrata immediatamente alle autorità estere ed è richiesta la notificazione della seguente documentazione:

- conferma della nazionalità del condannato;
- parere vincolante relativo alla disponibilità di assunzione dell'esecuzione penale e relativa portata (ossia quale sarà l'applicazione concreta della pena svizzera nel quadro della procedura di proseguimento o conversione);
- copia delle disposizioni legali secondo cui il reato è punibile anche in tale Stato;
- indicazioni circa le modalità del proseguimento dell'esecuzione penale (in particolare liberazione condizionale).

L'UFG ricorda generalmente nella domanda alle autorità estere che le autorità svizzere si riservano il diritto, una volta ricevuto il parere dello Stato estero, di rifiutare il trasferimento (in particolare nel caso di pena troppo mite dopo conversione o adattamento).

e) Documentazione e consenso dello Stato estero; esecuzione

L'UFG esamina il parere dello Stato estero e richiede, se necessario, complementi di informazione. Il parere è poi inoltrato al Cantone richiedente a cui è richiesto il parere definitivo circa il trasferimento. Se del caso, lo Stato estero è informato del definitivo consenso della Svizzera ed è avviata l'esecuzione. In caso contrario le autorità estere sono informate del rifiuto di trasferimento.

2. Trasferimento dall'estero alla Svizzera

a) Consulenza per l'estero

L'UFG risponde, eventualmente d'intesa con le autorità cantonali, alle domande presentate dall'estero.

¹¹ La competenza dell'UFG si fonda sull'articolo 17 capoverso 2 AIMP.

¹² Questa decisione dell'UFG grava sull'interessato. Le autorità svizzere non sono tuttavia obbligate a cedere effettivamente il condannato all'estero.

b) Domande di trasferimento da parte dello Stato estero

Le domande estere contengono la documentazione e le informazioni seguenti nonché le eventuali rispettive traduzioni:

- cognome, data e luogo di nascita del condannato e suoi eventuali indirizzi passati in Svizzera;
- motivazione del trasferimento;
- copia autenticata della sentenza con attestazione della forza di cosa giudicata; copia delle disposizioni legali applicate, esposto dei fatti che hanno dato adito alla condanna, tipo e durata della condanna, indicazione della durata della condanna già subita, incluse informazioni sulla carcerazione preventiva, sul condono di pena;
- copia della decisione di espulsione o di allontanamento avvenuta sulla base di questa condanna (incl. l'attestazione della forza di cosa giudicata), a meno che una tale misura non sia già parte integrante della sentenza;
- verbale dell'interrogatorio del condannato;
- altre informazioni rilevanti.

c) Esame di entrata in materia da parte dell'UFG

La domanda è esaminata in merito alla sua completezza e ammissibilità. Eventualmente è richiesto di fornire le informazioni mancanti. L'UFG respinge le domande palesemente inammissibili.

Le domande complete e il linea di principio ammissibili sono inoltrate alle autorità cantonali competenti che devono esprimersi in merito. In base a tale parere, l'UFG decide se accettare la domanda estera¹³. Nel caso affermativo, è inoltrata all'autorità competente dell'esecuzione penale la richiesta di avviare la procedura in vista della decisione definitiva sull'esecutività della sentenza estera o del trasferimento del condannato (art. 104 cpv. 1 AIMP). L'UFG informa anche l'autorità straniera dello Stato richiedente della decisione e in tale occasione fa però presente che, prima di una decisione definitiva da parte della Svizzera circa il trasferimento richiesto, deve ancora essere eseguita la procedura di esecuzione giudiziale.

d) Parere e decisione del Cantone

Nel caso di accettazione della richiesta di trasferimento di un condannato alla Svizzera, le autorità cantonali trasmettono all'UFG i documenti seguenti:

- conferma della nazionalità del condannato;
- parere vincolante relativo alla disponibilità di assunzione dell'esecuzione penale e relativa portata. All'esecuzione della condanna o al suo adattamento è dato immediato seguito in Svizzera conformemente all'art. 10 cpv. 1 della Convenzione sul trasferimento, rispettivamente all'art. 10 cpv. 2. La competenza di questa decisione spetta, secondo la AIMP, ad un tribunale cantonale. Alla procedura si applicano gli art. 105 e 106 AIMP. L'interessato ed eventualmente il suo patrocinatore¹⁴ devono

¹³ La decisione dell'UFG non è impugnabile a titolo indipendente.

¹⁴ L'eventuale designazione di un patrocinatore d'ufficio è stabilita dal diritto cantonale. Se il verbale dell'interrogatorio trasmesso dall'estero non fosse sufficiente, si può immaginare un ulteriore interrogatorio del condannato in loco o da parte delle autorità estere.

essere ascoltati. La decisione è emessa in forma di sentenza motivata¹⁵ e prevede un rimedio giuridico cantonale¹⁶;

La dichiarazione di esecutività della sentenza estera – non appena passata in giudicato – rappresenta la base del proseguimento della sua esecuzione in Svizzera dopo l'eventuale trasferimento;

- copia delle disposizioni legali secondo cui il reato sarebbe punibile anche in Svizzera;
- indicazioni circa le modalità del proseguimento dell'esecuzione penale in Svizzera (in particolare liberazione condizionale);
- eventuali traduzioni su richiesta dell'UFG.

Il rifiuto dell'esecuzione penale da parte del Cantone è comunicato allo Stato richiedente.

e) Comunicazione circa il consenso definitivo delle autorità svizzere; esecuzione

L'UFG trasmette allo Stato estero il consenso definitivo delle autorità svizzere corredato di tutte le informazioni importanti. L'esecuzione è avviata non appena l'autorità estera comunica il suo consenso al trasferimento.

3. Osservazioni complementari

a) Possibili motivi di rifiuto totale o parziale da parte delle autorità svizzere

- Non sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 3 (esclusa la lett. d) della Convenzione sul trasferimento;
- il diritto svizzero, e in particolare gli art. 1a, 2 - 5, 94 - 98 AIMP, non è compatibile con il trasferimento;
- grazie al trasferimento il condannato sarebbe sottoposto ad un regime giuridico decisamente più favorevole rispetto a quello dello Stato di condanna.

b) Principio di specialità

È applicabile il principio di specialità (art. 3 cpv. 4 e 5 PA).

¹⁵ Se non è possibile notificare la decisione ad un avvocato impiegato in Svizzera, la decisione può essere notificata all'interessato nel quadro della procedura di trasferimento dall'UFG e dalle autorità estere competenti.

¹⁶ Si parte dal presupposto che non solo il condannato ma anche l'UFG abbia diritto al ricorso (art. 25 cpv. 3 AIMP); la decisione va quindi notificata anche all'UFG.